

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 ottobre 1982)

#### INDICE

LANDOLFI: Sull'inefficienza burocratica degli uffici provinciali del Tesoro, con particolare riferimento alla sede di Roma, sita in via Lovanio (2785) (risp. ANDREATTA, ministro del tesoro)	Pag. 1907	POLLASTRELLI, MODICA: Per la realizzazione di un moderno sistema di trasporti su ferrovia nell'Alto Lazio (2872) (risp. BALZAMO, ministro dei trasporti)	Pag. 1915
LA RUSSA Vincenzo: Sulle iniziative da assumere per sopperire alle gravi carenze dell'ufficio postale di Senago, in provincia di Milano (3000) (risp. GASPARI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	1908	RIGGIO: Sull'accordo che prossimamente la regione Sicilia concluderà con la Cassa di Risparmio ed il Banco di Sicilia (3016) (risposta ANDREATTA, ministro del tesoro)	1917
MARAVALLE, BONIVER: Per l'emanazione di un atto interno del Ministero del tesoro con cui si disponga che lo Stato non restituisce somme inferiori a lire 1.000, a meno che non sia messo in mora dal creditore (2757) (risp. ANDREATTA, ministro del tesoro)	1909	Per un intervento ministeriale atto a sanare la grave crisi creata dalla siccità nel Meridione e in particolare in Sicilia (3024) (risp. BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	1917
MARIOTTI: In merito ai criteri di ripartizione degli oneri di gestione e di manutenzione stabiliti dal consorzio di bonifica « Tevere-Nera » (2880) (risp. BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	1910	Per la tutela della legislazione siciliana in materia di agricoltura, impugnata dalla CEE (3055) (risp. BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	1919
PAPALIA: Circa la procedura di liquidazione della disciolta ONMI (2691) (risp. ANDREATTA, ministro del tesoro)	1911	SCHIANO: Sulle iniziative ministeriali da assumere affinché i dipendenti degli enti locali collocati a riposo con gli ultimi due scaglioni previsti dalla legge n. 336 del 1970 possano ottenere la liquidazione definitiva della pensione e dell'indennità di fine servizio (2897) (risp. ANDREATTA, ministro del tesoro)	1913
PAVAN, TONUTTI, SAPORITO, FRACASSI, MURMURA, GUSSO, VENTURI, PACINI, BUZZI, LAI, SANTONASTASO, RIGGIO, BAUSI, ROSI, SALERNO, GENOVESE, BORZI, FIMOGNARI: Per la liquidazione delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di buonuscita a coloro che hanno chiesto il collocamento anticipato a riposo con i benefici di cui all'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 (2838) (risp. ANDREATTA, ministro del tesoro)	1913		

LANDOLFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare, di fronte la situazione esistente da anni negli Uffici provinciali del Tesoro, e in particolare nella sede di Roma di via Lovanio, perchè gli aventi diritto alle pensioni non

12 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 70

siano costretti a lunghe file e all'attesa di anni per ottenere le loro spettanze, considerato che l'inefficienza burocratica comporta gravi danni economici, oltre che un'offesa per la dignità del cittadino.

(4 - 02785)

(29 marzo 1982)

RISPOSTA. — È da premettere che le direzioni provinciali del Tesoro presentano una grave carenza di personale determinata, com'è noto, dal massiccio esodo volontario di impiegati, a tutti i livelli, che si sono avvalsi dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente modificata ed integrata dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.

Infatti la dotazione di personale dell'amministrazione periferica del Tesoro si è ridotta al 1° gennaio 1982 di 1.919 elementi pari al 28 per cento dell'organico originario fissato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, in 6.717 unità.

D'altra parte il Ministero del tesoro si è trovato nella impossibilità di colmare con nuove assunzioni i vuoti creati dal personale esodato, in quanto le leggi sopramenzionate, prevedendo la indisponibilità nella qualifica iniziale di tanti posti per quanti avessero beneficiato del pensionamento anticipato, non hanno reso possibile provvedere con nuove assunzioni alla sostituzione degli impiegati che via via venivano collocati a riposo.

È da porre in evidenza che le direzioni provinciali del Tesoro, in quanto uffici ordinatori della spesa pubblica, da alcuni anni sono costantemente interessate all'applicazione di una molteplicità di provvedimenti legislativi intervenuti, con rapida successione, a modificare la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè dei pensionati di guerra.

Sempre negli ultimi anni si è dovuta registrare una ulteriore dilatazione dei compiti affidati alle predette direzioni provinciali a causa della continua espansione della spesa pubblica e della devoluzione di sempre nuove competenze che, peraltro, non hanno pre-

visto l'adeguamento degli organici degli uffici stessi alle sopravvenute necessità.

Per porre rimedio a tale critica situazione il Ministero del tesoro ha ora predisposto un disegno di legge che appunto riguarda la « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato ».

Tale disegno di legge, attualmente all'esame della 6ª Commissione del Senato, prevede anche un aumento della dotazione organica del personale delle direzioni provinciali del Tesoro di 2.800 unità.

Si ha fiducia che, con l'approvazione del disegno di legge di cui sopra è cenno ed anche con la chiamata in servizio dei vincitori di alcuni concorsi in via di espletamento, la situazione degli uffici periferici del Tesoro, tra cui quello di via Lovanio in Roma, possa notevolmente migliorare.

*Il Ministro del tesoro*  
ANDREATTA

6 ottobre 1982

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'ufficio postale di Senago, un comune della provincia di Milano con oltre 17.000 abitanti, ha la propria sede in locali affatto inadeguati, avendo una superficie di circa metri quadrati 90 ed accogliendo ben 29 dipendenti;

che, essendo stato il prefato ufficio postale oggetto di sette rapine in poco tempo, è stato installato un bancone antiproiettile, senza poter predisporre, tuttavia, quelle necessarie ed indispensabili opere di areazione e di condizionamento stante la pressochè totale insufficienza di spazio;

che nel febbraio 1982 è pervenuta una offerta di locali al canone annuo di lire 25.000.000, offerta sottoposta all'Ufficio ispezione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di Milano che esprime-

va parere favorevole decidendo lo sdoppiamento dei servizi e proponendo il trasferimento nella nuova sede dei servizi di bancoposta;

che l'ufficio IV lavori negava, per contro, l'utilizzazione dei locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della prefata situazione e quali iniziative intenda assumere per sopperire alla grave carenza dell'ufficio postale di Senago, e, quindi, rendere serenità e fiducia ai lavoratori delle poste ed ai cittadini di Senago.

(4-03000)

(16 giugno 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che i locali dell'ufficio poste e telegrafi di Senago (Milano) sono stati adibiti a tale uso fin dal 1964 quando l'organico e l'utenza cui far fronte non erano paragonabili a quelli attuali.

Effettivamente la superficie della sede in parola (mq. 90 in cui operano 27 unità) è diventata, in atto, del tutto inadatta sia per l'insufficienza dello spazio, sia per le condizioni igienico-ambientali accertate anche dallo Smal di Bollate, ma le ricerche di locali più idonei, effettuate anche in collaborazione con gli organi comunali, sono rimaste sempre infruttuose.

A seguito di un'offerta di locali, al canone annuo di locazione di lire 25.000.000, pervenuta nello scorso mese di febbraio, sono stati interessati della questione i dipendenti uffici di ispezione e lavori. Mentre il primo ha espresso parere di parziale funzionalità di detti locali, proponendo lo sdoppiamento dei servizi ed il trasferimento nella sede offerta del servizio di bancoposta, l'ufficio lavori ha negato la possibilità di utilizzazione in quanto i locali stessi risultano posti a livelli differenziati.

Su intervento della stessa Direzione provinciale di Milano, l'ufficio IV lavori ha, successivamente, realizzato un progetto che, anche se oneroso, prevede la sistemazione dei locali proposti in modo tale da consentire lo svolgimento dei servizi.

Nel frattempo, dopo aver sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale circa il richiesto

canone di affitto, si è provveduto ad autorizzare la stipula del relativo atto di locazione al fitto annuo di lire 24.000.000.

Tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per la realizzazione delle necessarie opere di ristrutturazione, si prevede che l'auspicato sdoppiamento dei servizi potrà aver luogo nel primo trimestre dell'anno 1983.

Per completezza di informazione si soggiunge che nell'ambito degli interventi straordinari, autorizzati con la legge del 10 febbraio 1982, n. 39, rientra anche la costruzione del nuovo edificio postale del comune di Senago, costruzione alla quale potrà farsi luogo, sempre nel caso di avvenuta reperibilità di un idoneo suolo edificatorio, dopo la definizione delle procedure relative ai programmi di attuazione degli interventi stessi, stabilite dall'articolo 4 della citata legge, che sono alquanto complesse e che prevedono l'acquisizione del parere di vari organismi (Consiglio di amministrazione, organizzazioni sindacali, CIPE, Commissioni parlamentari competenti per materia).

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
GASPARI

1 ottobre 1982

MARAVALLE, BONIVER. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato che uffici della Pubblica amministrazione provvedono all'adempimento di obbligazioni pecuniarie di infimo valore e di cui l'Amministrazione è debitrice, sottraendo tempo che potrebbe essere impiegato per l'espletamento di servizi più produttivi e sopportando costi inadeguati;

tenuto conto che casi concreti si sono verificati recentemente avendo il Ministero degli affari esteri provveduto a restituire somme di 10,20 e 30 lire per differenze di rimborso spese a numerosi parlamentari, componenti di delegazioni di lavoro;

tenuto conto che esiste una legge per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga opportuno emanare un atto interno con il quale si disponga che lo

12 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 70

Stato non restituisce somme inferiori a lire 1.000, a meno che non sia messo in mora dal creditore.

(4 - 02757)

(22 marzo 1982)

RISPOSTA. — Si ritiene di dovere esprimere notevoli perplessità in merito a quanto proposto con l'interrogazione di che trattasi, atteso che nessun debito, qualunque sia l'importo, può essere unilateralmente e autonomamente cancellato dal soggetto passivo dell'obbligazione, ma ciò può verificarsi soltanto previo accordo tra le parti.

*Il Ministro del tesoro*  
ANDREATTA

6 ottobre 1982

MARIOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in provincia di Terni opera il Consorzio di bonifica « Tevere-Nera » costituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, sorto dalla fusione di preesistenti consorzi;

che il consorzio stesso ha stabilito di ripartire gli oneri di gestione e di manutenzione tra tutti i proprietari di immobili del comprensorio e innovando, rispetto ai criteri seguiti per i decenni di vita del consorzio attuale e dei precedenti, ha considerato, ai fini dell'imposizione dei contributi consortili tra gli immobili con destinazione extra-agricola, gli immobili ed i fabbricati « urbani » del comprensorio;

che l'interpretazione che il consorzio di bonifica ha inteso dare alle norme vigenti è stata messa in dubbio da più parti sollevando proteste e contestazioni,

l'interrogante chiede che la questione venga sottoposta all'esame del Ministero e che il Ministro faccia conoscere in merito il proprio parere.

(4 - 02880)

(29 aprile 1982)

RISPOSTA. — Il titolo giuridico che legittima la imposizione di ruoli di contribuzione è costituito dall'articolo 10 del regio de-

creto 13 febbraio 1933, n. 215, il quale prescrive che nella spesa delle opere pubbliche che non siano a totale carico degli organi finanziari (Stato e regioni) sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le province e i comuni per i beni di loro pertinenza.

Tale norma legittima, perciò, l'imposizione dell'onere, attraverso il quale si completa la disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere pubbliche a parziale copertura della spesa.

La norma è recepita dal codice civile che, all'articolo 860, contempla non solo l'obbligo a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, ma anche in quella necessaria alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica.

Il potere impositivo per l'attività svolta dai consorzi di bonifica nell'adempimento dei loro fini istituzionali è contemplato poi dall'articolo 59 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. La stessa norma stabilisce che a tali oneri si applicano le disposizioni dell'articolo 21, le quali riconoscono ai contribuiti dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, il carattere di onere reale e, quindi, la esigibilità con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

La necessità di dover ripartire fra i diversi beneficiari gli oneri in questione discende dal fatto che tali spese vengono sostenute in maniera generale ed indifferenziata, mentre gli utenti sono una pluralità di proprietari.

Quanto al criterio per effettuare la ripartizione della spesa, soccorre l'indicazione dell'articolo 11 del citato regio decreto n. 215 del 1933, il quale stabilisce che debba farsi riferimento al beneficio che in diverso grado i vari immobili ritraggono dall'attività di bonifica.

Anche qui la norma è ripresa dall'articolo 860 del codice civile, mentre la legge speciale precisa che la ripartizione della spesa viene effettuata, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti e, in via provvisoria,

sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Con circolare n. 17 del 7 agosto 1964 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, senza nulla innovare in materia di contribuenza, ha attirato l'attenzione degli enti di bonifica sulla circostanza che il beneficio prodotto dalla bonifica si ripercuote più ampiamente su tutta la proprietà immobiliare ed in larga misura su quella extragrigola, mentre i relativi oneri non possono e non debbono far carico alla sola proprietà agricola, cui fa riscontro un settore economico non certo in congiuntura favorevole.

Di qui l'invito ad avvalersi della disposizione della legge che pretende, appunto, la solidarietà di tutta la proprietà immobiliare, di qualsiasi natura ed a chiunque appartenente.

In merito alle procedure per l'attuazione dei criteri di riparto della contribuenza, si rammenta quanto disposto dall'articolo 12 del più volte citato regio decreto n. 215 del 1933, il quale contempla la possibilità di ricorsi amministrativi all'autorità vigilante (ora regione) entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e l'eventuale ricorso di legittimità dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, una volta che il provvedimento di approvazione sia intervenuto.

Non sussiste, quindi, alcun potere discrezionale da parte degli enti di bonifica, i quali, in materia, hanno una funzione di gestione ben definita dalla legge. Gli stessi oneri connessi alle spese di funzionamento devono trovare esposizione esplicita nei bilanci dei consorzi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, il quale richiama l'articolo 63 del regio decreto n. 215 del 1933 sull'assoggettamento al visto di legittimità dell'organo di vigilanza (regione) che sia il bilancio che i ruoli di contribuenza debbono avere, fermo restando che detti ruoli, ai sensi dell'articolo 52 dello statuto, debbono essere pubblicati nei comuni interessati e poi trasmessi all'esattore, una volta resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente.

In particolare, per quanto riguarda il consorzio « Tevere-Nera », si precisa che il piano

di classifica del consorzio stesso, al paragrafo 3-4, parte terza, esamina il problema della imposizione di contribuenza agli immobili extragrigoli appartenenti ai nuclei urbani ricadenti nel comprensorio consortile. In tale paragrafo si dichiara che l'onere cui deve corrispondere una contribuenza extragrigola è solo quello dovuto all'attività del consorzio definita « di carattere generale », in quanto solo da tale attività gli immobili extragrigoli traggono un beneficio apprezzabile.

L'attività « di carattere generale » del consorzio si è realizzata con interventi riguardanti in massima parte il settore della viabilità e quello idraulico, settori che hanno un effettivo interesse anche per gli immobili extragrigoli, in quanto incidono sulla efficienza del territorio e quindi sul suo sviluppo sociale ed economico. In tali conseguenze positive dell'attività del consorzio si identifica il beneficio goduto dai proprietari di immobili extragrigoli, che vedono i loro beni valorizzati da un ambiente attivo e dinamico.

È tale beneficio quello nominato dalla legge, che giustifica la imposizione di contribuenza anche agli immobili compresi nei centri urbani, purchè ricadenti nel comprensorio di bonifica.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BARTOLOMEI

5 ottobre 1982

PAPALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della procedura di liquidazione della disciolta ONMI.

In particolare, si chiede di conoscere quali criteri sono stati adottati per la liquidazione delle competenze di fine servizio ai dipendenti del predetto ente e quanti di tali lavoratori hanno effettivamente percepito le loro spettanze.

(4 - 02691)

(24 febbraio 1982)

RISPOSTA. — Devesi preliminarmente osservare che l'ONMI svolgeva la propria attività assistenziale su tutto il territorio nazionale e che, per l'attuazione delle proprie

finalità istituzionali, si avvaleva, a livello locale, di organi collegiali (comitati provinciali e comitati comunali) e delle prestazioni di servizio di circa ottocento dipendenti amministrativi.

Soppresso l'ente, l'ufficio liquidazioni presso la Ragioneria generale dello Stato ha dovuto provvedere alle complesse e molteplici operazioni di liquidazione con le poche unità di personale, già impegnate nell'attività liquidatoria degli enti soppressi anteriormente al 1976.

Va aggiunto inoltre che detto ufficio, per poter dar corso alle operazioni di liquidazione, ha dovuto acquisire i singoli rendiconti di ciascun comitato provinciale e tutta la documentazione probatoria analitica, relativa alla situazione creditoria e a quella debitoria.

Per quanto riguarda quest'ultima, va precisato che, alla data di soppressione dell'ente (31 dicembre 1975), sussistevano partite debitorie — ancora da istruire e da determinare nel *quantum* — nei confronti di circa 6.000 medici consultoriali, di quasi 2.000 istituti assistenziali e di oltre 5.000 creditori vari come fornitori, imprenditori edili, ingegneri, artigiani.

In particolare, poi, per quanto concerne i crediti vantati dal personale, va innanzitutto precisato che l'ufficio in argomento ha dovuto dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato n. 261 del 28 maggio 1974 — concernente l'estensione a favore di circa diecimila dipendenti ex ONMI delle disposizioni di carattere normativo ed economico vigenti per gli statali (legge 28 ottobre 1970, n. 775 e decreti del Presidente della Repubblica nn. 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970) — nonchè alla sentenza del TAR del Lazio n. 378 del 29 settembre 1976 relativa alla concessione nei confronti dei 1.300 ricorrenti dell'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

In virtù di siffatte decisioni giurisdizionali, si è dovuto anche procedere alla liquidazione delle indennità di fine servizio spettanti a circa duemila dipendenti ex ONMI, cessati dal servizio dal gennaio 1971 al dicembre 1975.

Vanno poi menzionati i crediti vantati dal personale, trasferito allo Stato o agli enti locali territoriali, per competenze arretrate, quali stipendi, tredicesima mensilità, gratifiche, indennità per lavoro straordinario, indennità di missione, compensi forfettari alle assistenti sociali ed alle assistenti sanitarie.

Per quanto concerne poi i rapporti definiti o tuttora in corso con gli enti previdenziali: INPS, ENPAS, CPDEL, INADEL, si fa presente quanto segue.

Nei confronti dell'INPS e della CPDEL occorre ancora provvedere al pagamento degli oneri economici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonchè alla regolarizzazione delle omissioni contributive sui pagamenti di emolumenti vari.

A favore dell'ENPAS si è già provveduto a versare le indennità di fine servizio maturate dai novantadue dipendenti che hanno scelto il trattamento di quiescenza previsto per gli statali.

Infine, nei confronti dell'INADEL bisognava versare, alla data di soppressione dell'ente (31 dicembre 1975), le indennità di fine servizio maturate da circa diecimila dipendenti trasferiti ai comuni o alle province.

Finora sono stati versati trenta miliardi e mezzo per 3.250 dipendenti, per cui l'ufficio liquidazioni deve ancora versare gli importi maturati dai rimanenti 6.750 impiegati.

In proposito, va chiarito che detti versamenti sono stati temporaneamente sospesi in quanto, a seguito di un parere reso dal Consiglio di Stato sul trattamento di fine servizio spettante al personale ex ONMI, sono sorti fondati dubbi di legittimità sulle modalità di liquidazione di dette indennità, per cui si è ritenuto doveroso investire del problema l'Avvocatura generale dello Stato, al fine di acquisire un motivato e completo parere sulla complessa questione.

Si è tuttora in attesa di conoscere le conclusioni cui è pervenuto il suddetto organo.

Tutto ciò premesso, va rilevato che le difficoltà funzionali innanzi evidenziate dovrebbero essere quanto prima superate nell'ambito della generale riorganizzazione dell'uf-

12 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 70

ficio liquidazioni prevista dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1980, n. 441, e tuttora in fase di attuazione.

In tale contesto, infatti, rivolto ad accelerare le operazioni liquidatorie degli enti soppressi, si potrà provvedere con maggiore sollecitudine ai numerosi e complessi adempimenti, connessi alla gestione di liquidazione dell'ex ONMI.

*Il Ministro del tesoro*  
ANDREATTA

6 ottobre 1982

PAVAN, TONUTTI, SAPORITO, FRACASSI, MURMURA, GUSSO, VENTURI, PACINI, BUZZI, LAI, SANTONASTASO, RIGGIO, BAUSI, ROSI, SALERNO, GENOVESE, BORZI, FIMOGNARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico derivanti dai benefici per il collocamento a riposo degli ex combattenti ed assimilati ai sensi della legge 30 giugno 1970, n. 336;

venuti a conoscenza che gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), a seguito di detta sentenza che non garantisce loro la relativa copertura finanziaria, hanno sospeso la liquidazione delle pensioni e dell'indennità di fine servizio, calcolate o da calcolarsi con i benefici in argomento, creando così una grave situazione per tutte le categorie di pensionati a carico dei predetti istituti;

ritenuto che tale atteggiamento degli istituti summenzionati sia lesivo dei diritti che i lavoratori ex combattenti ed assimilati hanno acquisito con la legge n. 336 del 1970, in nessun modo intaccata circa la sua legittimità costituzionale da parte della suprema Corte, e che nemmeno la sentenza in argomento della medesima Corte ha inteso togliere tale diritto;

ritenuto, altresì, che il silenzio e la mancanza di qualsiasi iniziativa in merito da parte del Governo non possono ripercuotersi a danno dei lavoratori che, in forza di una precisa disposizione di legge, hanno chiesto il collocamento a riposo anticipato, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quale azione intende svolgere il Ministero del tesoro per far liquidare le pensioni e le indennità di fine servizio o di buonuscita a coloro che hanno chiesto il collocamento anticipato a riposo con i benefici di cui all'articolo 3 della legge n. 336 del 1970;

2) quali iniziative, anche legislative, il Governo intende mettere in atto per sanare le conseguenze prodotte dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ridare certezza finanziaria agli istituti che devono erogare le prestazioni pensionistiche e previdenziali derivanti dai benefici dell'applicazione del citato articolo 3 della legge n. 336 del 1970 e mettere in grado i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi di sapere veramente che cosa devono stanziare in merito nei propri bilanci.

(4 - 02838)

(15 aprile 1982)

SCHIANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità che — avendo la Corte costituzionale (sentenza n. 92 del 1981) dichiarato la illegittimità del primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e avendo successivamente la Corte dei conti (deliberazione n. 1222 del 1982, emessa dalla sezione di controllo) disposto che gli istituti di previdenza e il Ministero del tesoro non possono riconoscere in sede pensionistica i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 — i dipendenti degli enti locali collocati a riposo con decorrenza 1° giugno 1979 e 1° dicembre 1979, cioè con gli ultimi due scaglioni previsti dalla predetta legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni, non possono ottenere la liquidazione definitiva della pensione e dell'indennità di fine servizio.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro inten-

da assumere urgentemente per rimediare alla situazione determinatasi.

(4 - 02897)

(12 maggio 1982)

RISPOSTA\*. — Va innanzitutto precisato che dalla sentenza n. 92 in data 9 aprile 1981 della Corte costituzionale, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL e marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenute comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi ammitrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente.

Infatti, anche se l'articolo 6 della legge 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi eco-

nomici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene peraltro di soggiungere che la rata di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione.

Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente.

Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento

\* Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopra elencate.

dei muti assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale d'incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente.

Nella determinazione delle percentuali di incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola.

Si ritiene che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale.

Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 della legge 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilanci (articolo 10 della legge 834 del 1978) comporta conseguenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata.

Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il

meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è naturalmente dato carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad eventuale contenzioso.

Va altresì fatto presente, che la Corte dei conti - sezione dei controlli con deliberazione n. 1222 emessa nella adunanza del 28 gennaio 1982, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che « fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro, non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicchè le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime ».

Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini della assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro  
ANDREATTA

6 ottobre 1982

POLLASTRELLI, MODICA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è vero:

che sia stata decisa la soppressione delle ultime corse dei treni sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo e Viterbo-Attigliano;

che la pratica relativa all'appalto dei lavori di elettrificazione della linea Viterbo-Attigliano sia stata bloccata presso il competente ufficio del Compartimento del Lazio;

che il recente appalto per il ripristino e l'elettrificazione della linea Civitavecchia-Capranica-Orte sia stato bandito con due anni di ritardo e per un importo di 30 miliardi, mentre il relativo finanziamento sarebbe di 35 miliardi come, tra l'altro, ebbe a precisare l'allora Ministro dei trasporti, onorevole Preti, rispondendo ad un'interrogazione comunista nei primi mesi del 1980;

che i lavori per il raddoppio dei binari da Roma fino a La Storta e per gli impianti CTC e telefonico sulla linea Roma-Viterbo vadano avanti troppo a rilento, per cui gli attuali tempi normali di percorrenza sulla linea stessa sono, purtroppo, ancora di due ore e mezzo;

che, malgrado sia stata più volte richiesta dall'utenza e dai sindacati, ancora non sia stata decisa l'attuazione di due corse « espresse » da e per Roma sulla linea Viterbo-Attigliano-direttissima Orte-Roma con un tempo di percorrenza di meno di un'ora e trenta.

Gli interroganti — nell'esprimere viva preoccupazione circa le notizie di stampa relative alla ventilata soppressione di alcune corse della linea Roma-Viterbo, nonché per i ritardi con cui verrebbero eseguiti lavori già appaltati, per il blocco di appalti già decisi e finanziati e per la non piena e razionale utilizzazione della linea di recente ammodernata Viterbo-Attigliano — chiedono anche di conoscere i motivi per cui tutto il sistema dei trasporti su rotaia che collega Roma all'Alto Lazio sembra venga ancora considerato di poca importanza e, quindi, da abbandonare o da ridimensionare, mentre invece il particolare ed interessante bacino di utenza servito pretenderebbe una rete ferroviaria meglio attrezzata per rispondere alle esigenze dell'utenza, costituita principalmente da lavoratori pendolari, da turisti, da militari (Viterbo, Cesano, Bracciano, Civitavecchia, Orte sono città che ospitano migliaia e migliaia di militari) e da studenti che frequentano l'Università di Roma e l'Università di Viterbo.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se non si ritiene che, per trasferire sulla rotaia l'attuale utenza che privilegia il mezzo pubblico e privato su gomma con conseguente spreco energetico e per contribuire all'effettivo riequilibrio territoriale dell'Alto Lazio, sia necessario e indispensabile un moderno sistema di trasporti su ferrovia, da realizzarsi con la decisione di elettrificare l'intera linea ferroviaria Roma-Viterbo.

(4 - 02872)

(28 aprile 1982)

RISPOSTA. — Risponde al vero che i treni 5838 e 5641 della linea Roma-Viterbo sono stati soppressi, tra Cesano e Viterbo, per la sola durata dell'orario estivo 1982, entrato in vigore il 23 maggio scorso; va tuttavia sottolineato che i suddetti treni sono stati sostituiti con autocorse e che, comunque, è stato necessario adottare tale provvedimento per consentire il recupero di personale o di mezzi da impiegare per far fronte sia alla richiesta di trasporto merci su rotaia particolarmente intenso in estate per le campagne ortofrutticole stagionali, sia al forte incremento della domanda di trasporto viaggiatori dovuto agli intensi flussi turistici che interessano il nostro paese, soprattutto nel periodo che va da giugno a settembre.

Peraltro, tali provvedimenti sono stati attuati a seguito di un'accurata analisi della frequentazione dei treni viaggiatori, con particolare riferimento ai « locali » non a carattere pendolare, valutando, caso per caso, l'opportunità di sospenderne la circolazione per tutto o parte dell'orario, oppure prevedendone, quando se ne ravvisava la necessità, la sostituzione con appositi autoservizi.

In armonia con questi criteri, sono stati soppressi e sostituiti con autocorse, sempre per la sola durata dell'orario estivo, anche i treni 5925 e 2928 della linea Viterbo-Attigliano-Orte.

Per quanto riguarda l'elettrificazione della linea Viterbo-Attigliano, cui si fa riferimento nell'interrogazione, si fa presente che stanno per iniziare i lavori da parte della ditta cui sono stati affidati.

Per il ripristino del tratto Civitavecchia-Capranica-Orte, nonché per l'elettrificazione e l'impianto del controllo centralizzato del traffico sulla medesima linea, il piano integrativo prevede uno stanziamento di 35 miliardi.

Per il primo di detti interventi, che comprende lavori di rinnovamento del binario sulla tratta Capranica-Orte per un'estensione di 27 chilometri circa, si assicura che la gara per l'appalto dei lavori sarà senz'altro esuperita entro l'anno 1982.

Per quanto concerne il raddoppio del binario tra Roma Trastevere e Roma S. Pietro, si fa presente che sono già in corso i lavori previsti nel piano integrativo; per la tratta fino a La Storta, invece, è stata finanziata solo la prima fase dell'intervento, prima fase che riguarda l'acquisizione delle aree e la preparazione della sede.

La proposta effettuazione di due corse « celeri » tra Roma e Viterbo, via Orte-Attigliano, non è attuabile, stante la ben nota deficienza di mezzi e di personale.

Ma tale proposta sarà tenuta in debita considerazione dagli organi competenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato non appena le condizioni di esercizio lo consentiranno.

*Il Ministro dei trasporti*

BALZAMO

28 settembre 1982

RIGGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la Regione siciliana stia per concludere un accordo con i due maggiori istituti bancari, Cassa di risparmio e Banco di Sicilia, fissando gli interessi che dette banche pagheranno alla regione in misura di due punti e mezzo in meno di quelli vigenti su scala nazionale.

È infatti noto a tutti che le giacenze sono piuttosto cospicue, non riuscendo la regione Sicilia, come del resto altre Amministrazioni regionali, a spendere che una parte limitata dei propri stanziamenti. Il fatto è inoltre occasione di polemiche non certo ap-

prezzabili tra assessore al bilancio e il resto del Governo.

(4-03016)

(22 giugno 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che la materia dei tassi bancari per le operazioni attive e passive ordinarie non è soggetta, al momento, ad alcuna regolamentazione amministrativa. La misura dei tassi è fissata autonomamente dalle aziende di credito nell'ambito di accordi interbancari raggiunti presso l'Associazione bancaria italiana (per i tassi passivi) o tenendo conto delle raccomandazioni della stessa associazione di categoria per i tassi attivi.

L'accordo e le raccomandazioni svolgono pertanto una funzione di orientamento per le banche ai fini delle condizioni particolari da applicare alla clientela, le quali variano, da zona a zona, in relazione alle contingenti situazioni del mercato del credito e alle concrete possibilità di contrattazione fra le parti.

Per completezza di informazione si soggiunge che, per quanto riguarda i rapporti tra banche ed enti pubblici, l'accordo stipulato il 1° marzo 1975, e sottoposto per mera notizia al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975, disponeva che nell'applicazione dei tassi nei confronti di questi organismi si doveva tener conto — caso per caso — dei vari oneri derivanti alle aziende per effetto dei servizi di tesoreria o di cassa svolti per gli enti stessi.

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

7 ottobre 1982

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come intende intervenire per la grave crisi creata dalla siccità nel Meridione, e in particolare in Sicilia. Soprattutto gli agricoltori ed i coltivatori sono vivamente allarmati per le perdite subite che nel corleonese toccano punte che vanno dal 50 all'80 per cento della

12 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 70

produzione di grano duro e di foraggi, come accertato dagli Ispettorati agrari.

(4 - 03024)

(24 giugno 1982)

RISPOSTA. — Come è certamente noto all'interrogante, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena in possesso delle motivate proposte dei competenti organi regionali, ha via via provveduto all'adozione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, dei decreti di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità della persistente siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole.

In ordine di tempo, tali decreti hanno interessato:

la Basilicata (decreto del 28 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1982);

la Puglia (decreto dell'8 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982);

la Calabria (decreto del 14 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982);

la Sardegna (decreto del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1982);

la Sicilia (decreto del 26 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982);

il Molise (decreto del 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982).

A norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta ora alle regioni interessate provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge 590 del 1981.

È altresì noto che questo Ministero, di concerto con quello del Tesoro, ha adottato il decreto del 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno successivo, con il quale a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, gli Istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la

scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle regioni, previa dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi. È noto poi che, il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze contributivo-crediziose previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981.

Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori agricoli, nonchè ai piccoli coloni e compartecipanti, residenti o che

prestino attività lavorative nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri o coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interesse.

Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BARTOLOMEI

5 ottobre 1982

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come intende intervenire per la tutela della legislazione siciliana in materia di agricoltura, impugnata dalla CEE.

In particolare, si chiede di conoscere se il Governo intende avvalersi del secondo paragrafo dell'articolo 93 del Trattato di Roma, il quale afferma che, a richiesta di uno Stato membro, il Consiglio della CEE può decidere la compatibilità di un aiuto in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, che vieta interventi che possano creare una concorrenza sleale nella fase di commercializzazione dei prodotti agricoli.

(7 luglio 1982)

RISPOSTA. — Il Ministero, di fronte alle continue procedure di infrazione, instaurate dalla commissione CEE nei confronti della legislazione della regione Sicilia in materia agricola, ed alla conseguente paralisi dell'intervento pubblico regionale in quanto dette procedure hanno efficacia sospensiva sulle misure di aiuto cui si riferiscono, ha già nello scorso mese di maggio chiesto un incontro urgente all'Esecutivo comunitario, al fine di sbloccare la situazione.

La riunione, più volte fissata e rinviata per sopravvenute indisponibilità dei servizi della commissione, ha finalmente avuto luogo a Roma nei giorni 27 e 28 settembre 1982, con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ufficio del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, del Ministero degli affari esteri, di questo Ministero, dell'Avvocatura generale dello Stato e della regione siciliana.

In tale riunione, questo Ministero, nonostante la evidente incompatibilità con la regolamentazione comunitaria della maggior parte delle norme contestate, ha, d'intesa con i rappresentanti della regione, svolto una decisa e capillare difesa delle norme stesse, sia sul piano della legittimità, sia sotto il profilo di una valutazione socio-economica della situazione dell'agricoltura dell'Isola.

In particolare, sono state esaminate le leggi n. 97 del 1981 e n. 3, n. 86 e n. 87 del 1982, unitamente a una serie di disegni di legge, attualmente all'esame dell'assemblea regionale.

Nella riunione non sono state invece prese in considerazione quelle leggi regionali per le quali vi era già stato il deferimento alla Corte di giustizia (leggi n. 47 e n. 83 del 1980) oppure era già intervenuta una decisione negativa della Commissione. Per tali leggi non esistevano, ovviamente, margini di soluzione in un incontro pre-contenzioso.

La delegazione della commissione — presieduta dal direttore generale dottor Villain — ha mostrato una certa comprensione per la parte della normativa che non presenta

(4 - 03055)

elementi di macroscopica incompatibilità con la regolamentazione comunitaria; una chiusura totale è stata invece dimostrata per quelle misure di aiuto che venivano a costituire una sovrapposizione con analoghi interventi previsti dalla stessa regolamentazione comunitaria. In particolare, ci si riferisce ai premi regionali per la trasformazione del pomodoro e alle restituzioni alle esportazioni del vino, erogate dall'Istituto regionale della vite e del vino.

L'incontro si è concluso con una intesa di consultazioni preventive commissione CEE-Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Regione, al fine di evitare l'apertura di nuove procedure d'infrazione, con conseguen-

te blocco dell'intervento regionale in agricoltura.

Per ciò che concerne la possibilità, prospettata dall'interrogazione e affacciata pure dai rappresentanti della regione, di sottoporre al Consiglio della CEE la valutazione della legittimità o meno delle norme in questione, va detto che tale via, pur prevista dal Trattato di Roma, non avrebbe portato ad alcun esito favorevole, a causa della palese e non sanabile incompatibilità della normativa adottata dalla regione con la regolamentazione comunitaria.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BARTOLOMEI

5 ottobre 1982